



Conc n. 04/12

IL TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE 3° CIVILE

Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio , nella persona dei seguenti Magistrati:

Dott. ALIDA PALUCHOWSKI

Presidente rel.

Dott. CINZIA FALLO

Giudice

Dott. CATERINA GIOVANNETTI

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 legge 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione n. 80 2005, presentato in data 13.03.2012 da E. D. liquidatore della:

N. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (ora N. S.R.L.) CF con sede in C. M. C. R. n. , e della

I. N. S.R.L. in LIQUIDAZIONE (CF) con sede in C. M. Corso R. n.

Entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio degli avv. Ti C. G. e A. F. in Milano P. L. n. che le rappresentano e difendono ;

Rilevato, in ordine alla legittimazione, che il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dal legale rappresentante e liquidatore dott. E. d. il quale è dotato dei poteri in forza di delibera assembleare di ambedue le società del 13.12.2011(allegato A) e di suo atto di determinazione in ambedue assunto in data 09.03.2012 atto per notaio S. di Milano (rep. n. 30993/12756 allegato B per N. s.r.l. e rep. 30994/12757 per I. N. s.r.l.);

1) Esaminati gli atti ed i documenti allegati al ricorso, si esaminano le Condizioni soggettive ed oggettive per l'accesso alla procedura.

Considerato che tra le condizioni soggettive di ammissione risultano dal nuovo tenore dell'art. 160 comma primo evidenziate solo la qualifica di imprenditore in capo al richiedente (e sul punto la N. s.r.l., impresa iscritta nel 2004 ed operante dal 2006, regolarmente iscritta anche al registro delle imprese ed effettivamente operante è senza dubbio un imprenditore commerciale in grado di essere oggetto della normativa fallimentare, ai sensi del novellato art. 1 l.f., stante l'esistenza di debiti contabili per 49.841.683,11 euro al 31.12.2011, evidenziati nella domanda a pag. 22, mentre la I. N. ha un passivo contabile di euro 21.137.620,24, cfr. medesima pagina della domanda (con ciò si esprime l'ineludibile superamento della soglia di non

fallibilità n. 3 inscrita dal decreto correttivo n. 167 del 2007 che il legislatore ha posto per sottrarre l'imprenditore al fallimento.

Rilevato che è altresì pacifica la ulteriore circostanza che le ricorrenti si trovino in stato di crisi, concetto che è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il più ampio genus nel quale si trova anche la species dell'insolvenza, potendo variare da un semplice disequilibrio finanziario, economico o produttivo, fino a giungere ad ipotesi di crisi irreversibile, è infatti evidente la totale sovrastante massa del passivo già più sopra descritta (al 30.12.2011) a fronte di due attivi infinitamente più ridotti ed ulteriormente le ragioni di crisi si sono evidenziate nella narrativa del ricorso e saranno evidenziate nel proseguito.

2) Si osserva preliminarmente che è stata presentata una domanda unica per il concordato di due società, dotate di autonoma soggettività.

Il Collegio dato atto che per le due società indicate in epigrafe è stata presentata una domanda unica, osserva quanto segue:

Non esiste nell'ambito della composizione concordata della crisi una vera e propria disciplina della crisi d'impresa dei gruppi aziendali, a differenza che nella disciplina dell'amministrazione straordinaria M. che la prevede all' 4 bis comma 2. Si reputa spesso, infatti, che il richiamo contenuto nell'art. 160 alle c.d. "imprese interessate" non sia così preciso da legittimare *tout court* la presentazione di un unico ricorso e di un unico piano, con una commistione di masse attive e di masse passive fra più soggetti dotati di autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica. In dottrina indubitabilmente, come nelle posizioni della Suprema Corte, prevale la concezione della distinta soggettività e la formale indipendenza delle società costituenti il gruppo, tanto che comunemente si afferma che l'accertamento dello stato d'insolvenza di un'impresa appartenente ad un gruppo deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla sua situazione economico patrimoniale, considerato il principio dell'autonomia e della distinta personalità giuridica delle singole società (CC 11 novembre 1992/1 2114, FALL, 1993, 367; CC 16 luglio 1992/8656, FALL, 1993, 247; CC 7 luglio 1992/8271, FALL, 1993, 33). Nella giurisprudenza di merito, non mancano però i precedenti, tra i più recenti si deve citare T Roma 7 mar. 2011, D FALL, II, 247, la quale ha ammesso un unico ricorso per concordato preventivo, riguardante più imprese del medesimo gruppo, a condizione che fosse supportato dal medesimo piano aziendale, il quale però doveva tenere distinte le masse patrimoniali delle singole società e prevedere singole votazioni e deliberazioni per ciascuna, sia pure nell'ambito temporale e spaziale di un'unica adunanza. La pronuncia si annovera tra quelle che cercano di dare rilievo all'interesse del gruppo nell'ambito delle soluzioni concordatarie, posizione che il tribunale di Roma aveva già in precedenza assunto con la decisione T Roma 23 dic. 1997, FALL, 1998, 1091. Ma vi sono anche altre pronunce che tutte tentano di valorizzare l'interesse di gruppo e la unitarietà della procedura. Soprattutto negli anni novanta si rinvengono pronunce come T Crotone 28 mag. 1999, GC, 2000, I, 1533 il quale ha deciso che è ammissibile la proposizione di un unico ricorso da parte di società o imprese individuali costituenti un gruppo, con conseguente unitarietà di procedura anche in relazione all'adunanza dei creditori, in sintonia anche T Terni 19 mag. 1997, FALL, 1997, 1243. La condizione essenziale per poter prendere in considerazione una procedura di gruppo, talvolta in sede di merito è stata rinvenuta nella circostanza che si tratti di « società aventi tutte sede legale e amministrativa nello stesso luogo » e che siano quindi appartenenti alla circoscrizione dello stesso tribunale, che le domande siano state presentate quasi contemporaneamente e che ricorrano le condizioni di ammissibilità per ognuna di esse. La trattazione unitaria non può restare limitata al solo piano processuale: mettendo in rilievo le connessioni di interdipendenza tra le diverse società, la trattazione unica consente anche una visione degli aspetti sostanziali più completa e fa comprendere come determinate operazioni non possono essere compiute se non coinvolgendo unitariamente l'intero gruppo, (v. T Ivrea 21 feb. 1995, FALL, 1995, 969; ed anche T Firenze 13 lug. 1992, D FALL, 1993, II, 180). Naturalmente, l'unitarietà non può spingersi sino a confondere le posizioni soggettive dei terzi creditori » con la conseguenza che spesso si afferma che vanno

tenute tante adunanze dei creditori quante sono le società ammesse alla procedura. La verifica delle maggioranze va dunque fatta singolarmente.

Le società proponenti sono consapevoli delle problematiche dianzi esposte e propongono una trattazione unitaria, un piano unico, anche al fine di riportare ad unità quanto successive operazioni straordinarie realizzate nel 2009 avevano, in realtà, distinto artificialmente anche mediante una possibile sopravvalutazione. Ciò fanno attraverso la iniziativa di fusione per incorporazione delle due società, già deliberata il 28 febbraio 2012. Stante la situazione economica attuale della società industriale I████, caratterizzata da un rilevante credito nei confronti della controllante e dalla probabile insoddisfazione dei creditori della controllata nell'ipotesi in cui il realizzo presso la controllante non sia particolarmente positivo, i redattori del piano hanno ipotizzato con la fusione di ripristinare le masse attive e passive delle due società, aggregandole come un'entità economica ed un'impresa sostanzialmente unitaria, quale in realtà N████ sarebbe stata se non avesse realizzato l'operazione di conferimento al fine, tra l'altro, di coprire le proprie perdite di bilancio. Tenendo presente l'affermazione costante nella giurisprudenza secondo la quale un concordato di gruppo può realizzare un piano unitario solamente se il medesimo concordato è stato approvato autonomamente all'interno di ciascuna delle componenti societarie che costituiscono il gruppo, i redattori hanno ipotizzato che le votazioni siano tenute distinte con riferimento pertanto all'attivo e al passivo di ciascuna società, con la prospettiva di recupero invece unitaria derivante dalla redazione di un unico piano e dalla fusione, successiva all'approvazione con il voto dei creditori ed al raggiungimento delle maggioranze, ma comunque anteriormente all'omologa. Ciò determinerebbe una migliore possibilità di realizzo per i creditori della controllata I████, senza pregiudicare le realistiche aspettative dei creditori della controllante N████. La fusione infatti consentirebbe di estinguere perché risulterebbe assunto in capo al medesimo soggetto sia il debito che il credito infragruppo di euro 7 milioni maturato da N████ permenterebbe di far venire meno anche il credito chirografario per garanzia di I████ S████ e di I████, che allo stato rappresenta un'obbligazione solidale della controllante e della controllata e che altrimenti, in ipotesi di fallimento, consentirebbe ai due creditori di insinuare integralmente il medesimo credito in ambedue le masse. La fusione comporterebbe anche l'inertizzazione del rischio della responsabilità solidale al 100% della controllante in quanto esercente un'attività di direzione e coordinamento unitaria, rischio quantificabile in circa 7 milioni di euro.

La unificazione della posizione della controllante e della controllata avrebbe l'ulteriore effetto di aggregare anche l'intervento dei soci (le società I████, I████ ed I████) rendendolo esiziale per la riuscita del piano. Ad avviso dei redattori del piano il venir meno della possibile azione di responsabilità per la direzione unitaria e l'estinzione del credito infragruppo, non determinerebbero un pregiudizio per la controllata industriale, in quanto si tratterebbe di pretese vantate nei confronti di un soggetto comunque insolvente, non destinate ad integrale soddisfazione ed in quanto proprio per effetto della fusione la controllata condividerà l'attivo della controllante. In ogni caso il pregiudizio teorico sarebbe inertizzato dall'apporto dei soci a sostegno del piano concordatario così come emergente dalla operazione di fusione.

Il Collegio reputa, quindi, che le due società, aventi ambedue sede nel circondario del Tribunale di Monza, connesse tra loro da un rapporto di controllo al 100%, legate anche da una sostanziale direzione unitaria in forza della influenza dominante della controllante, debbano essere assoggettate a concordato necessariamente con un piano unitario e, stante la prevista e già deliberata fusione, possano essere ammesse ad un concordato di gruppo, in quanto ogni attivo ed ogni passivo sino alla adunanza sarà tenuto distinto e le votazioni avverranno anche esse autonomamente, cosicché sia ricostruibile, comunque, la volontà dei creditori di ciascun ente societario ed il possibile dissenso di ciascuno dei componenti le due masse non subisca "l'annegamento" che la fusione anticipata determinerebbe.

3) Le premesse in fatto, la nascita di I█████, i rapporti fra le due proponenti e la nascita della crisi.

La società N█████, nata nel 2004 ha inizialmente acquisito nel 2006, attraverso operazioni straordinarie di compravendita di rami aziendali dalla procedura di amministrazione straordinaria O█████ s.p.a., la proprietà degli insediamenti produttivi siti in S█████ ed in località P█████. I menzionati rami di azienda includevano anche un comodato gratuito per 12 anni dei due compendi immobiliari allora di proprietà di banca I█████ S.p.A. Poi, sempre nel 2006 vi è stata l'attività di conferimento, al fine dell'aumento di capitale, di alcuni rami aziendali minori ed insediamenti produttivi di T█████ P█████ C█████ & F█████ S.p.A.. Nel novembre 2009 la società N█████ ha acquistato dalla M█████ di L█████ Srl in liquidazione e concordato preventivo un altro insediamento produttivo sito in P█████ A█████, che la odierna proponente già conduceva in affitto e che lavorava filati di alta qualità. Il relativo immobile industriale veniva allora condotto in locazione.

Il successivo 11 dicembre del medesimo 2009 N█████ acquistava da B█████ I█████ S.p.A. i due compendi immobiliari di S█████ e P█████, in precedenza della amministrazione straordinaria O█████ per il prezzo di € 4.800.000, attraverso un finanziamento di 7 milioni erogate in pool dalla B█████ P█████ di N█████ e dal C█████ V█████, garantito da una iscrizione ipotecaria su un solo immobile di P█████ ed integrato da una garanzia di I█████ S█████ e di I█████ S.p.A., soci di N█████.

Suecessivamente la società ha costituito, nel dicembre del 2009, la I█████ (I█████) alla quale trasferiva il ramo industriale dell'azienda di P█████ comprensivo dell'immobile e dell'attività industriale di S█████, la quale cessava poco dopo il conferimento. La proponente N█████ ha trattenuto presso di sé solo il ramo commerciale, e l'immobile di S█████. Gli attivi del ramo conferito sono stati valutati in complessivi euro € 15.300.000 di cui 12.600.000 ascritti al solo immobile nell'ipotesi di continuità aziendale. Ne risultò, all'epoca, un netto patrimoniale da cui l'iscrizione di una plusvalenza di € 10.200.000 nel bilancio della N█████ al 31 dicembre 2009, importo che neutralizzava la perdita del bilancio senza che fosse necessario adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2447 del codice civile.

Questa operazione (che si intende inertizzare con la proposta fusione), è stata oggetto di rilievo nella precedente procedura di composizione concordata proposta dalla società, ed è stata la ragione per cui l'assemblea dei soci in data 13 dicembre 2011 ha deliberato l'azione di responsabilità verso gli allora amministratori, previa acquisizione di un parere pro veritate rilasciato dal professor M█████ R█████, il quale ruota attorno alla nozione di conferimento in continuità dell'operazione.

In seguito alla operazione di conferimento la menzionata la nuova società i█████ (I█████) è divenuta controllata al 100% della proponente N█████, la quale risultava unico cliente della società industriale.

Durante la breve vita che ha caratterizzato la società industriale quest'ultima ha maturato un credito molto ingente nei confronti della controllante e, stante l'insolvenza anche della medesima, ciò rende l'attivo della società industriale del tutto incapiente rispetto al passivo che ha accumulato .

Nonostante l'operazione indicata, l'attività commerciale è risultata particolarmente difficile, stante la concorrenza agguerrita dei paesi asiatici e il contemporaneo allargarsi di una crisi globale che ha finito per riverberarsi sul margine di reddito del settore tessile italiano, evidenziando come non fosse possibile trovare un equilibrio finanziario con dei costi rilevanti soprattutto per il genere di attività di particolare qualità, svolta dalla proponente in un periodo in cui invece il mercato si orientava verso prodotti di qualità sempre più scadente. La società ha pensato di reperire finanza attraverso la dismissione dei cespiti immobiliari di S█████ ma il 29 luglio del 2009 veniva sottoscritto un contratto preliminare che poi non aveva seguito con S█████ s.r.l.. Ambedue le società, controllante e controllata si sono così contemporaneamente trovate in una crisi irreversibile.

Si ritiene perciò che le società si trovino in stato conclamato di insolvenza non essendo, senza un intervento esterno, nemmeno in grado di offrire un accordo concordatario remissorio valido ai ereditori.

N. il 23.12.2010 ha preso atto del patrimonio negativo, della situazione di liquidazione legale e ha nominato liquidatore il Dott. G. L., mentre analoga situazione in I. portava alla nomina come liquidatore del dott. M. S. Le due società, autonomamente hanno chiesto il concordato preventivo e la N. è stata ammessa il 13 luglio 2011, mentre la I. è stata ammessa con decreto del 30.09.2011.

Il 2-25 novembre 2011, a seguito di ricorso ex art. 173 l.f. dei commissari il Tribunale revocava i due concordati ed il 29 novembre il PM chiedeva il fallimento di N. Successivamente, anche con l'adesione del PM, la società N., comparando all'udienza ex art. 15 l.f., chiedeva ed otteneva termine per presentare una nuova domanda di concordato

Stante l'ordine delle decisioni occorre procedere preliminarmente ad esaminare se la soluzione concordataria potrebbe determinare il venir meno dell'insolvenza, giacché, in tal caso la decisione sull'ammissibilità del concordato è logicamente precedente e preminente rispetto a quella sull'istanza di fallimento.

4) Le operazioni prodromiche alla presentazione della seconda proposta di concordato.

Nel preparare la nuova proposta di concordato le due società proponenti hanno posto in essere delle operazioni straordinarie:

La fusione per incorporazione di I. in N., per riportare all'interno della società controllante quanto era stato conferito nel 2009 e nello stesso tempo ottimizzare il trattamento dei creditori di I., con un piano unitario, in particolare l'Erario e gli enti previdenziali che, stante l'incapienza di I. rispetto ai debiti vedrebbero sacrificate irrimediabilmente le loro ragioni di credito anche se privilegiate.

Per risparmiare sui costi di gestione delle società si è deliberata la modifica statutaria e la riduzione di capitale che consenta la eliminazione del collegio sindacale, ai sensi del decreto legge n. 5 del 2012 si è adottato un organo di controllo monocratico che ha anche la revisione legale dei conti ex 2447 c.c. al costo di 10.000 euro annui.

Le due società hanno presentato la proposta di transazione fiscale collegata al progetto di fusione deliberato ed al piano concordatario All. 25 e 26). Essa prevede il pagamento integrale del capitale erariale e contributivo per entrambe le società ed il pagamento nella misura della percentuale chirografari a degli accessori, interessi e sanzioni, con la precisazione che tale percentuale resterà ferma nella proposta anche per l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria non intendesse aderire alla proposta di transazione fiscale formulata.

La revisione, integrazione o sostituzione di precedenti accordi con i creditori M., G., L., G. O., in parte subordinate alla ammissione delle proponenti alla procedura entro il 15 aprile o il 5 aprile.

5) Il piano concordatario.

Rilevato che tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di un piano, dal contenuto vario ed elastico, che supporta la proposta e risulta essere l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista attentatore, che va predisposta al fine di convincere i ereditori a prestare la loro adesione alla proposta, si deve osservare che il

piano predisposto prevede la cessione ai creditori ai sensi degli articoli 1977 c.c. e seguenti dei crediti, dei beni mobili ed immobili delle proponenti, riuniti in un'unica massa attiva. Senza assumere in concreto alcuna obbligazione di garantire una particolare percentuale di riparto.

Al fine di rendere però **determinata e comprensibile la proposta concordataria**, le proponenti indicano quale previsione di realizzo, a seguito della fusione per incorporazione, di tutte le componenti del patrimonio delle stesse, da concludersi entro l'anno 2016:

- l'integrale pagamento dei costi di procedura e degli oneri di prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio speciale, ad eccezione di coloro che hanno beni incapienti, identificabili nei creditori ipotecari in rivalsa dei soci I.S. e S.p.A. per euro 3.500.000 (relativo all'immobile del c. O. S.p.A.); il creditore M., nell'ipotesi in cui l'accordo trattato prima della presentazione dell'attuale domanda di concordato non vada a buon fine.
- Il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale sui beni immobili di grado anteriore all'erario ed agli enti previdenziali;
- il pagamento integrale solo per il capitale del credito erariale e contributivo, nei termini previsti anche nella transazione fiscale di cui si è detto sub 4) eppure in caso di elezione da parte dell'amministrazione finanziaria;
- pagamento dei creditori chirografari o di coloro che, privilegiati sono risultati parzialmente incipienti, in una unica massa per effetto della fusione per incorporazione senza divisione in elassi, in una misura percentuale stimata tra il 10,92% e il 17,87%.

La variazione delle percentuali proposte è legata ai differenti **scenari ipotizzati**.

il primo nel quale si suppone che l'accordo con M. non vada a buon fine e la liquidazione dell'immobile in S. consente di ottenere esclusivamente € 5.690.000. Percentuale del 10,92%

Il secondo cosiddetto intermedio, nel quale si reputa che vada a buon fine l'accordo con il concordato M. di L., mentre il realizzo dell'immobile di S. si è sempre possibile all'importo minimo sopra indicato di € 5.690.000. Percentuale del 12,46%;

Il terzo che sarebbe lo scenario auspicato dalle proponenti, prevede la conclusione dell'accordo col concordato della M. di L., e il realizzo dell'immobile di S. al valore di 7 milioni di euro. Percentuale del 17,87 %.

Tutti questi scenari sono ispirati ad una valutazione prudentiale, essendo espressi al netto di un fondo rischio che sembra congruo di euro 1.418.626,10 (all. I) e non tengono conto di possibili incrementi che la liquidazione potrebbe subire per sgravi erariali, note di variazione IVA, recupero della disponibilità di cassa soggetta a esecuzione per 200.000 euro. Di contro comprendono la nuova finanza di cui al punto

6) La nuova finanza da ripartire su richiesta dei conferenti all'Erario ed ai chirografari.

Il riparto ai chirografari delle percentuali indicate in precedenza, stante l'inecipientia dei beni a garanzia di alcuni crediti privilegiati è possibile solo grazie alla c.d. nuova finanza che la società ha ritenuto di reperire con l'apporto dei soci, che dovrebbe costituire la sorgente fondamentale per la riuscita del piano. Essa sarà disponibile, subordinatamente alla definitiva omologa del concordato. Sono infatti allegati alla proposta delle lettere irrevocabili datate otto e 9 marzo 2012 (allegati 32, 33, 34 e 35), nelle quali è prevista la devoluzione a titolo appunto di nuova finanza di tutte le somme che risulteranno riparatibili in favore sia della I. che della I. in forza del piano concordatario e per il concorso di tali società al passivo per tutte le ragioni di credito vantate in particolare per l'eventuale credito di rivalsa ove venissero escusse come garanti per il finanziamento di originali euro 7 milioni assistito da ipoteca volontaria sull'immobile di P. e, per quanto riguarda I. anche per lo scoperto di conto corrente per oltre 7 milioni di euro e per il prestito obbligazionario di oltre 1 milione di euro, come attestato nei dettagli del passivo. Il mezzo giuridico utilizzato sarebbe un mandato irrevocabile in favore del liquidatore proposto al tribunale nell'ambito della domanda di concordato o, alternativamente nominato dallo stesso tribunale,

affinché questi vi devolva direttamente il riparto privilegiato delle due socie in favore del privilegio fiscale e contributivo e per la parte restante a beneficio dei crediti chirografari e perché devolva il riparto chirografario in favore delle socie ad ulteriore beneficio dei creditori chirografari stessi.

7) L'attivo disponibile ed il passivo di ogni proponente.

L'attivo di N. [redacted] indicato a pag. 11 dell'allegato I, ammonta a globali euro 21.697.112,03, mentre quello di I. [redacted] è pari a euro 5.872.081,61, per un globale, in caso di fusione di euro 27.569.193,64.

Il passivo di N. [redacted] contabile al 31.12.2011 è di euro 49.841.683,11, rettificato in forza del piano esso diviene inferiore di 14.922.338,07 ed ammonta ad euro 34.919.345,04 di cui 17.344.196,07 al chirografo ed euro 17.575.148,97 al privilegio.

Il passivo contabile di I. [redacted] alla medesima data suindicata è di euro 21.137.620,24, che in forza delle rettifiche del piano diviene inferiore di euro 9.135.411,54 ed ammonta ad euro 11.822.208,71, di cui 4.193.245,77 al chirografo ed euro 7.628.962,94 al privilegio.

Il passivo unificato post fusione diviene di euro 21.537.441,84 in chirografo ed euro 23.162.850,80 per ambedue le società.

8) La regolarità della documentazione prodotta.

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 161 l.f. nuovo testo, quale documentazione a corredo della istanza, la società ha depositato unitamente alle delibere assembleari citate nella proposta ed alla determinazione del liquidatore di presentare la proposta di concordato, unitamente ad altri documenti:

Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa al 31.12.2011, con tabelle ed elenchi allegati;

Bilanci di verifica N. [redacted] e I. [redacted];

Elenchi dei crediti dei dipendenti N. [redacted] e I. [redacted];

Elenchi crediti fornitori N. [redacted] e I. [redacted];

Elenco crediti agenti N. [redacted];

Elenco crediti Erario ed enti locali N. [redacted] e I. [redacted];

Elenco Crediti Enti previdenziali ed assistenziali;

Elenco crediti Istituti finanziari di entrambe le società;

Elenco nominativo dei titolari di diritti reali su beni di proprietà o in possesso delle proponenti;

Elenco dei finanziatori ed obbligazionisti di entrambe le società

Progetto di fusione;

relazione sul contenzioso passivo dell'avv. To F. [redacted];

relazione giurata dell'esperto indipendente ex art. 160 secondo comma l.f. per i crediti privilegiati che a causa della incapacienza dei beni forniti in garanzia non troveranno piena capienza (redatta dalla dott. P. [redacted] R. [redacted])

relazione del professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. R. [redacted] R. [redacted]), la quale attesta la veridicità dei dati aziendali e al fine di condurre una valutazione comparativa della situazione che si verificherebbe in caso di liquidazione fallimentare, si è avvalsa anche di professionisti incaricati della stima soprattutto dei beni immobili da realizzare. I nodi da sciogliere tramite i controlli del commissario, in ordine alla fattibilità del piano di pagamenti ipotizzato riguardano quindi i tempi e l'ammontare dei realizzi relativi alle cessioni immobiliari, per le quali l'attestatore, avendo proceduto a far meglio valutare gli oneri di eventuale bonifica dei siti potenzialmente inquinati, ha ritenuto realizzabili, salvo il verificarsi di eventi straordinari od imprevedibili allo stato.

Rilevato in particolare che la relazione risulta redatta secondo lo standard di controlli ed adottando la metodologia contabile che garantisce l'attendibilità richiedibile in questa fase e considerato che la stessa sarà oggetto di successivi controlli del commissario;

Resta ovviamente da valutare a cura degli organi della procedura la correttezza dell'impatto della fusione sulle attese di incasso dei creditori di I e di N, la legittimità della creazione di un unico contenitore chirografario di voto rispetto alla omogeneità degli interessi economici sottesi, questioni in parte facilitate dall'accettazione dei soci I e I della inertizzazione del loro voto ai fini del computo delle maggioranze.

Gli stessi poi accerteranno se le proposte di accordo con il concordato M si sono concluse positivamente, se la conferma degli accordi con il C G si è stabilizzata anche se l'ammissione alla procedura è avvenuta successivamente alla data del 15 aprile 2012, o se si sia utilizzata la facoltà di recesso; analogamente andrà fatto per il persistere della validità dell'offerta di acquisto di M che presupponeva l'ammissione entro il 5 aprile 2012. I commissari dovranno poi accertare se si è tenuta e con quale contenuto l'assemblea che avrebbe dovuto accertare la cessazione degli obblighi contrattuali di K.

La convenienza della proposta rispetto alla opzione fallimentare.

Ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, si osserva che il proponente sono fermamente convinti della convenienza della proposta e del piano concepito attraverso la fusione delle due società, in quanto per quanto riguarda la I il patrimonio sarebbe sicuramente incapiente anche per i creditori privilegiati, per più di 1 milione di euro, mentre per quanto riguarda la N la soddisfazione dei creditori chirografari sarebbe di gran lunga inferiore a tutti gli scenari alternativi di esecuzione del concordato indicati in precedenza al punto cinque. All'interno della convenienza le proponenti indicano anche la circostanza che le socie I e I hanno aderito alla richiesta di sterilizzazione del proprio voto e dei relativi crediti ai fini del computo della maggioranza.

Reputato perciò che la documentazione richiesta dalla legge sia completa e che la stessa sia regolare come imposto dalla legge per l'emissione del decreto di ammissione;

Considerato che non appare più necessaria la nomina di due commissari poiché la situazione contabile e ricostruttiva è stata abbondantemente indagata nella prima procedura di concordato;

Preso atto del visto positivo del Pubblico Ministero ;
Visti gli artt. 161, 163-166 l.f.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di Concordato Preventivo della N S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (ora N S.R.L.) CF , con sede in C M Corso R n. e della L N S.R.L. in LIQUIDAZIONE (CF) con sede in C M Corso R n.

Entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio degli avv. Ti C G e Anna R in Milano Piazza L n. che le rappresentano e difendono

DELEGA

alla procedura il dott. Alida Paluchowski;

ORDINA

la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 25 Settembre 2012 h. 10,30. fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori sociali.

NOMINA

commissario giudiziale la dott. E. [redacted] B. [redacted] con studio in Milano Via T. [redacted] V. [redacted] CF [redacted]

DISPONE

che nel termine di 8 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la società depositi la somma di euro 150.000 nella Cancelleria di questa sezione, per il 50% del fondo spese della procedura, effettuandone il materiale versamento sul conto corrente bancario da aprire presso il Credito Artigiano, intestato alla procedura e di cui farà consegna di ricevuta del versamento a mani del Cancelliere della Sezione;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sul sito internet del Tribunale e sul Sole 24 Ore;

Così deciso in Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza 24.04.2012.

TRIBUNALE DI MONZA - Sez. FALL. RE
Depositato oggi

24 APR 2012 50.16

L. CANCELLIERE

Il Presidente Estensore.

Paluchowski

IL CASO.it